



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2006

=====

ADDI' 06/06/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIA	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - COSTA

DELIBERAZIONE N. 326

Oggetto:

Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 151 del 02/08/02.



326 - 6 GIU. 2006 *lee*



Dir **Oggetto:** Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, MODIFICA PARZIALE DELLA DGR N. 1151 DEL 02/08/02

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** il regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
- VISTA** la Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;
- VISTA** la Legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005;
- VISTA** la Deliberazione n. 933 del 28/06/01 della Giunta Regionale del Lazio concernente "Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria: riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e la trasformazione dei rifiuti di origine animale;
- VISTA** la Circolare n. 1 del 18/01/02 della Regione Lazio riguardante: Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione, lavorazione, deposito dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale;
- VISTA** la Deliberazione n. 1151 del 02/08/02 della Giunta Regionale del Lazio avente ad oggetto: Tariffe e diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria;



326-6 GIU. 2006 *lee*

VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 9 febbraio 2006 (repertorio n. 2477) relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

RITENUTO di dover approvare le Linee guida di applicazione regionale del Regolamento (CE) n. 853/2004 di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover aggiornare gli Allegati A e B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1151 del 02/08/02 riportanti l'elenco delle tariffe dovute per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, adeguandole alla nuova legislazione comunitaria;

RAVVISATA pertanto la necessità di promuovere sul territorio regionale procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno della sicurezza degli alimenti di origine animale conformemente alla normativa comunitaria ed alle linee guida di cui sopra;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, all'unanimità

DELIBERA

- a) Di approvare le Linee guida di applicazione regionale del Regolamento (CE) N. 853/2004 di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di approvare l'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il nuovo elenco delle tariffe dovute per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, quale aggiornamento degli Allegati A e B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1151 del 02/08/02 che devono intendersi sostituiti;
- c) Di demandare alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ed agli organi di controllo delle AA.SS.LL. la supervisione sulla corretta applicazione delle indicazioni oggetto della presente Deliberazione;
- d) Di considerare l'applicazione dei contenuti funzionali ed organizzativi del presente atto obiettivo rilevante aziendale per il biennio 2006/07 dei Direttori Generali della AA SS LL regionali. A tal fine i Direttori generali delle AA.SS.LL. adeguano i Dipartimenti di prevenzione per rispondere alle nuove esigenze organizzative;
- e) Di definire con successivi atti della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale:
 1. la procedura per il riconoscimento di impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004;
 2. l'organizzazione relativa all'attività di controllo ufficiale sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, così come richiesto dal Regolamento (CE) n. 854/2004 e dal Regolamento (CE) n. 882/04;
 3. le procedure per l'attuazione, fino al 31/12/2009, dei Regolamenti CE n. 2076/2005 e n. 2074/2005, relativi alla concessione di talune deroghe transitorie per gli operatori del Settore alimentare, anche sulla base di eventuali disposizioni del Ministero della Salute.
- f) Di mantenere in vigore, in via transitoria, le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti definite con D.G.R. n. 933 del 28/06/01 e con Circolare regionale n. 1 del 18/01/02 nelle more dell'adozione dell'atto di cui al punto e) 1.;
- g) Di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F. Lo Massimo POMPELLI
IL SEGRETARIO: F. Lo Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 326

DEL 6 GIU 2006



ALLEGATO A

LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE.

A partire dal 1° gennaio 2006 sono in applicazione, su tutto il territorio comunitario, i regolamenti sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti nonché quelli relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

Le presenti Linee-guida, predisposte in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sentite le Associazioni di categoria, sono state redatte al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" e successive modifiche.

Scopo del documento è anche quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N. un utile strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria.

Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" si rivolgono agli operatori del settore alimentare che devono garantire il pieno rispetto di quanto previsto al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare relativamente ai prodotti di origine animale trasformati e non trasformati e devono essere considerate come integranti quelle previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Il Regolamento (CE) n. 853/2004, insieme agli altri regolamenti costituenti il cosiddetto "Pacchetto Igiene", individua negli Operatori del settore alimentare i responsabili principali nel dare piena attuazione alle prescrizioni in esso contenute, mentre spetta ai Servizi veterinari delle AA.SS.LL., delle Regioni e Province Autonome e del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, verificare il rispetto di tale norma.

Le presenti Linee guida, pertanto, vogliono rappresentare un ausilio per i diversi soggetti coinvolti, anche se è necessario precisare che, al fine dei controlli ufficiali, si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto previsto dall' Art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce "Alimento" (o "prodotto alimentare" o "derivato alimentare") "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani", al fine di chiarire quali alimenti ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 è importante richiamare le seguenti definizioni:

□ "Prodotti di origine animale":

- Alimenti di origine animale compresi il miele e sangue
- Molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi intesi per consumo umano
- Altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale e trattati conformemente a tale utilizzo





(Allegato 1, punto 8.1 del Regolamento (CE) n. 853/2004)

□ **“Prodotti non trasformati”:**

“Prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che sono stati separati, sezionati, divisi, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.

(Art. 2, paragrafo 1, lettera n del Regolamento (CE) n. 852/2004)

□ **“Prodotti trasformati”:**

“Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione (cioè sottoposti a un trattamento) di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche”.

(Art. 2, paragrafo 1, lettera o del Regolamento (CE) n. 852/04)

Si sottolinea a tale proposito che gli ingredienti includono, tra gli altri, gli additivi, i coloranti e tutte quelle sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche del prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.).

□ **“Prodotti composti”:**

prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

(definizione desumibile da art.1, c. 2 Regolamento (CE) n. 853/2004)

□ **“Trattamento”:**

“Qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, comprendente il trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di questi procedimenti”

(Art. 2, paragrafo 1, lettera m Regolamento (CE) n. 852/04)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in allegato A/1 si riporta l'elenco di prodotti di origine animale non trasformati (^{ATTENZIONE} parte A), trasformati (^{ESCLUSIVA} parte B) e composti (^{LETTERA} parte C).

E' opportuno chiarire che, mentre per altri prodotti primari i requisiti igienici sono fissati dal solo Reg. (CE) n. 852/2004, per i prodotti primari di origine animale il Reg. (CE) 853/2004 detta alcune norme specifiche aggiuntive che di seguito vengono riportate:

➤ **Molluschi bivalvi vivi (Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione VII, punto 4 (a))**

Per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, la produzione primaria copre le operazioni effettuate su questi prodotti prima dell'arrivo degli stessi a un centro di spedizione o ad un centro di depurazione.

➤ **Prodotti della pesca (Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, punto 4 ed allegato III, Sezione VIII, punto 3 lettere a) e b).**

In questo caso la produzione primaria riguarda:

- L'Allevamento, la pesca, la raccolta di prodotti della pesca vivi sottoposti ad ispezione prima della messa in commercio
- Le seguenti operazioni associate: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, depinnamento, refrigerazione e lavaggio effettuati a bordo della nave officina; il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi nell'ambito dell'allevamento a terra, e il trasporto dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali,

inclusi i prodotti della pesca vivi, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

Altri stabilimenti, incluse le navi officina e frigorifero, non rientrano nella produzione primaria ma devono essere riconosciuti in quanto non sono coinvolti nelle sole operazioni di trasporto e stoccaggio prodotti in regime di temperatura controllata.

➤ **Latte crudo (Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione IX, Capitolo I)**

Il Regolamento copre gli aspetti attinenti la produzione in allevamento, in particolare la salute degli animali, l'igiene della produzione del latte in allevamento ed i criteri relativi alle caratteristiche del latte crudo.

➤ **Uova (Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione X, Capitolo 1)**

Il Regolamento copre gli aspetti relativi alla manipolazione delle uova nell'allevamento di produzione e stabilisce che le uova siano mantenute pulite, asciutte, libere da odori estranei, efficacemente protette dagli urti e al riparo della luce solare diretta.

Entrando nel merito del campo di applicazione del Regolamento, l'art. 1, paragrafo 2, lettera c esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale". Rientrano in questo contesto le attività di commercio al dettaglio diretto effettuate nelle Aziende Agrituristiche, per le quali i vincoli di mercato sono quelli previsti dalla normativa di settore.

È pertanto necessario definire cosa si intenda per:

- "fornitura diretta"
- "commercio al dettaglio"
- "piccolo quantitativo"
- "livello locale".

Per quanto riguarda la **fornitura diretta**, nel testo italiano dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento (CE) n. 852/2004 si parla di "... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale" (Art. 1, paragrafo 2, lettera c)). Il Regolamento (CE) n. 853/2004 invece, riporta: "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale" (Art. 1, paragrafo 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione "esercizi commerciali al dettaglio". Per quanto sopra, in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.

Per quanto riguarda la definizione di "**commercio al dettaglio**" si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002, art.3, punto 7.: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso."





In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche, per **fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari** si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa.

Il concetto di "livello locale" deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento).

E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo, come precedentemente avveniva, essere inteso come "ambito nazionale". Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province confinanti, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Lo stesso paragrafo 3 dell'articolo 1 alle lettere d) ed e), prevede l'esclusione dal campo di applicazione :

"d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale."

Anche in questo caso valgono le indicazioni sopra espresse per quanto attiene al mercato locale e alla definizione di un rapporto diretto tra allevatore e richiedente per la cessione diretta ed occasionale. Il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore viene quindi stabilito in un massimo di 500 capi/anno di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina selvatica. Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo/cacciatore/anno.

In ogni caso rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In questo caso le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1.18, Sezione I dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

Nel caso della selvaggina il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati.

Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi devono essere sottoposte a esame per la ricerca delle trichine secondo uno dei metodi previsti dal Regolamento (CE) n. 2075/2005. Il dettagliante a livello locale che abbia ritirato da un cacciatore suidi selvatici o carni di suidi selvatici o di altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi deve poter dimostrare in

ogni momento ai competenti organi di controllo ufficiale che le carni in proprio possesso sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine con esito favorevole.

In ogni caso il commerciante al dettaglio, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Regolamento (CE) 178/2002 relative alla rintracciabilità. La rintracciabilità dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005.

Il Regolamento (CE) n. 853/2004, (art. 1, paragrafo 5 lettere a) e b) non si applica al commercio al dettaglio, tuttavia lo stesso si applica "al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

- i) *quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III;*

oppure

- ii) *quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio ammesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.*


Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica, pertanto, alle attività di commercio al dettaglio quando tali attività sono finalizzate alla preparazione di alimenti per la vendita diretta al consumatore finale. In questo caso i requisiti cui devono rispondere gli operatori sono quelli del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Ancora, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stesso Comune e dei Comuni limitrofi a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto le attività commerciali tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati di catene della grande distribuzione rientrano nell'ambito del campo di applicazione.

2. REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO STABILIMENTI

Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori che operano nel settore alimentare dei prodotti di origine animale dovranno presentare domanda corredata da un'idonea documentazione; all'Autorità Sanitaria competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previste dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, nonché la predisposizione





delle procedure HACCP-SSOP. L'Autorità sanitaria procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all' art. 4, comma 3, fermo restando l'obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art.3 del Regolamento (CE) n. 854/2004.

L'operatore opererà secondo quanto stabilito dai comma 4 e comma 5 del medesimo articolo.

Agli stabilimenti per i quali i Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e le pertinenti norme nazionali applicative non prevedono l'obbligo di riconoscimento e che siano in possesso di un riconoscimento provvisorio o definitivo rilasciato ai sensi della normativa vigente prima dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vengono revocati d'ufficio i pertinenti riconoscimenti.

Gli stessi stabilimenti verranno registrati dall'Autorità competente.

Per le modalità di registrazione si rinvia a quanto previsto per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Gli stabilimenti che, appartenenti a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004, devono essere riconosciuti ai sensi degli stessi Regolamenti entro il 31/12/2007.

Nel riconoscere gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della L. 283/62, l'autorità competente terrà conto delle informazioni e dei dati già in suo possesso.

Si riporta, a titolo esemplificativo, in Allegato A/2 una lista degli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

3. MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE E BOLLO SANITARIO

Gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'art. 4, paragrafo 2 solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato, per quanto riguarda le carni fresche, da un bollo sanitario apposto ai sensi e secondo le procedure previste dall'Allegato I, Sezione I, Capo III del Regolamento (CE) n. 854/2004 o, ove non previsto, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'Allegato II, Sezione I, del Regolamento (CE) n. 853/2004 ai prodotti di origine animale non trasformati, trasformati, ai prodotti composti ed ai prodotti primari individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Nel caso in cui uno stabilimento produca sia prodotti trasformati o meno cui si applica questo Regolamento, sia prodotti a cui questo Regolamento non si applica (Prodotti composti), l'operatore può utilizzare il marchio d'identificazione del primo anche per gli altri prodotti (Allegato II, Sezione I, Capitolo B, punto 7).

4. DEROGHE

Con il l'entrata in applicazione del "pacchetto igiene" ed a seguito dell'applicazione della Direttiva 2004/41/CE, decadono le deroghe concesse in base alla normativa comunitaria preesistente.

Da un punto di vista generale, è da notare che le misure nazionali da adottare eventualmente in conformità all'articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 853/2004, riguardano solo l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato III dello stesso Regolamento (CE) n. 853/2004, mentre per quanto riguarda le modifiche ai requisiti generali degli stabilimenti, degli impianti e delle attrezzature, è necessario fare riferimento alle misure nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

E' opportuno sottolineare che i requisiti strutturali e funzionali fissati dai due regolamenti sono, nel loro complesso, molto meno stringenti di quelli fissati dalla precedente normativa, per cui appare necessario che i soggetti che intendono fare richiesta di deroga esaminino attentamente i



regolamenti stessi e facciano richiesta solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria. Alla luce di quanto detto il numero e la qualità delle deroghe che verranno concesse per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali nelle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti sicuramente rispecchierà la "nuova filosofia" dei regolamenti.

5. FORMAZIONE

E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente informato sui:

- rischi identificati
- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione
- misure correttive
- misure di prevenzione
- documentazione relativa alle procedure.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare linee guida di settore relative all'HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

Le Autorità competenti possono, ove ritenuto necessario, assistere gli operatori del settore alimentare nell'implementazione delle procedure HACCP e coadiuvare gli stessi nell'attività di formazione del personale.

L'Autorità competente, inoltre, nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

A tale proposito, infatti, è necessario tener sempre presente che qualsiasi miglioramento delle condizioni di produzione igienica delle carni e derivati deve essere suffragato necessariamente da un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria.

Questa ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie a carattere zoonosico.

Si è avuto modo di constatare, infatti, che non sempre vengono rispettate le norme igieniche e che i comportamenti messi in atto dagli operatori sono prevalentemente dettati da scarsa informazione dei rischi sanitari connessi alle attività produttive poiché scarsi sono stati gli investimenti degli imprenditori nel campo della formazione degli addetti alle lavorazioni, nonostante la legislazione attualmente in vigore lo preveda già da alcuni anni.

La formazione del personale, che dovrebbe comunque precedere qualsiasi impiego nelle attività produttive, non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori e può essere organizzata con la partecipazione del personale del S.S.N.

Infine, per pervenire ad una univoca interpretazione ed applicazione della norma di riferimento, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Usi, d'intesa con la Direzione regionale Tutela della Salute e SSR, organizzano corsi di formazione a carattere obbligatorio per il personale dei Servizi Veterinari e SIAN, impegnato a qualsiasi titolo nell'applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004.



A) PRODOTTI NON TRASFORMATI

- Carni fresche- carni macinate- Carni separate meccanicamente (definizione)
- Preparazioni di carne
- Sangue
- Prodotti della pesca freschi
- Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
- Latte fresco
- Uova e uova liquide
- Cosce di rana
- Lumache
- Miele
- Altri

Prodotti non trasformati contenenti prodotti di origine vegetale (spiedini di carne, filetti di pesce)

B) PRODOTTI TRASFORMATI

- Prodotti a base di carne (salame, prosciutto)
- Prodotti a base di pesce (pesce affumicato, pesce marinato)
- Prodotti a base di latte(latte trattato, formaggi, yogurt)
- Ovoprodotti
- Grassi animali trasformati
- Ciccioli
- Gelatina
- Collagene
- Stomaci e budella trattate

I prodotti trasformati includono anche:

- La combinazione di prodotti trasformati: prosciutto e formaggio
- Prodotti ottenuti con particolari tecniche (es. formaggio con latte pastorizzato)

Sostanze che potrebbe essere aggiunte all'elenco (salse con carne, yogurt alla frutta, formaggio alle erbe, gelato con cioccolato).

C) PRODOTTI COMPOSTI

- Pizza
- Paste farcite
- Piatti pronti
- Prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro
- Panini con prosciutto/ Formaggio
- Cioccolato al latte
- Prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (Es. Prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali)
- Preparazioni di uovo come maionese

Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE

- **CARNI:**
 - Macelli
 - Sezionamenti
 - Macellazione in allevamento (pollame e lagomorfi)
 - Centri di lavorazione di selvaggina
 - Stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
 - Stabilimenti che producono prodotti a base di carni

- **MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**
 - Centri di spedizione
 - Centri di depurazione

- **PRODOTTI DELLA PESCA**
 - Navi frigorifero e navi officina
 - Stabilimenti a terra (inclusi i mercati all'ingrosso e le aste in cui i prodotti della pesca vengono venduti; stabilimenti frigorifero, stabilimenti che producono carne di pesce separata meccanicamente; stabilimenti di trasformazione)

- **LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE**
 - Stabilimenti che trattano latte crudo sia per la produzione di latte fresco trasformato sia che producano prodotti a base di latte a partire da latte crudo.
 - Stabilimenti che producono prodotti del latte a partire da prodotti a base di latte già lavorati (es. burro, formaggi da latte in polvere)

- **OVOPRODOTTI**
 - Stabilimenti che trasformano le uova

- **COSCE DI RANA E LUMACHE**
 - Stabilimenti che preparano cosce di rana e lumache

- **GRASSI ANIMALI TRASFORMATI**
 - Stabilimenti che raccolgono, stoccano o trasformano materia prima grezza

- **STOMACI E VESCICHE**
 - Stabilimenti che trattano vesciche, stomaci ed intestini

- **GELATINE**
 - Stabilimenti che trasformano la materia prima

- **COLLAGENE**
 - Stabilimenti che trasformano materia prima

- **STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI RICONFEZIONAMENTO OPPURE ASSOCIATE AD ALTRE OPERAZIONI COME PORZIONATURA E/O TAGLIO.**



ALLEG. alla DELIB. N. 326 *Del*
 DEL - 6 GIU 2006

ALLEGATO B

Elenco delle tariffe dovute per il riconoscimento di impianti e stabilimenti di interesse veterinario

Regolamento (CE) n. 853/04		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
RICONOSCIMENTO	€ 1032,91	Riconoscimento regolamento 853/04 Ditta ...
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 103,29	Voltura atto di riconoscimento regolamento 853/04 Ditta
AGGIORNAMENTO RICONOSCIMENTO	€ 103,29	Aggiornamento atto riconoscimento regolamento 853/04
D. M. 306/2001		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
AUTORIZZAZIONE ART 31	€ 258,22	Autorizzazione art. 31 D.Lgv. 119/92 Ditta
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 103,29	Voltura atto D.l.gv. 119/92 Ditta
AGGIORNAMENTO ATTO	€ 103,29	Aggiornamento atto D.Lgv. 119/92 Ditta
AUTORIZZAZIONE ART.32	€ 516,46	Autorizzazione art. 32 D.Lgv. 119/92 Ditta
D.M. 16.11.93		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
AUTORIZZAZIONE ART.1	€ 1032,91	Autorizzazione art. 1 D.M. 16.11.93
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 103,29	Voltura atto
AGGIORNAMENTO ATTO	€ 103,29	Aggiornamento atto D.M. 16.11.93
AUTORIZZAZIONE ART.2 O 6	€ 51,65	Autorizzazione art. 2 O 6 D.M. 16.11.93
AGGIORNAMENTO ATTO "	€ 36,15	Aggiornamento atto art. 2 o 6 D.M. 16.11.93
AUTORIZZAZIONE LAB art. 11	€ 516,46	Autorizzazione lab art. 11 D.M. 16.11.93
AUTORIZZAZIONE ART. 13	€ 258,23	Autorizzazione art. 13
LEGGE N. 74 DEL 11.03.74		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
AUTORIZZAZIONE FECONDATORE LAICO F.A. ART. 2	€ 103,29	Autorizzazione fecondatore laico f.a. art 2
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 36,15	Voltura atto

Modalità di versamento : sul C/C POSTALE n. 00785014 intestato a Regione Lazio - Servizio Tesoreria o su C/C BANCARIO n. 1/75 Banca di Roma ABI 03002 CAB 03300 intestato alla Regione Lazio Servizio Tesoreria

DPR 241 del 11.02.94		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
RICONOSCIMENTO gruppi di raccolta embrioni bovini per scambi intracomunitari art 14	€ 774,69	Riconoscimento art 14 DPR 241/94
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 36,15	Voltura atto art. 14 DPR 241/94
DPR 226 DEL 01.03.1992		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
RICONOSCIMENTO centro di raccolta sperma bovino per scambi intracomunitari art. 4	€774,69	Riconoscimento art. 4 DPR 226/92
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 36,15	Voltura atto art. 4 DPR 226/92
DPR 587 DEL 03.03.1993		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
RICONOSCIMENTO stabilimenti scambi pollame e uova da cova art. 3	€ 258,23	Riconoscimento art. 3 DPR 587/93
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 36,15	Voltura atto art. 3 DPR 587/93
DECISIONE 1999/742/CE		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
Assegnazione numeri di identificazione e iscrizione in elenchi regionali di centri di raccolta, concerie, centri di scarnificazione o di spaccatura pelli	€ 258,22	Assegnazione numeri di identificazione e iscrizione in elenchi regionali di
D. LVO N. 196 DEL 22.05.1999		
TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
AUTORIZZAZIONE dei centri di raccolta per scambi intracomunitari art. 9	€ 774,69	Autorizzazione dei centri di raccolta per scambi intracomunitari art. 9
CAMBIO RAGIONE SOCIALE	€ 36,15	Voltura atto art. 9 D. LVO 196/99

Modalità di versamento : sul C/C POSTALE n. 00785014 intestato a Regione Lazio - Servizio Tesoreria o su C/C BANCARIO n. 1/75 Banca di Roma ABI 03002 CAB 03300 intestato alla Regione Lazio Servizio Tesoreria

